

77 Senato del Regno

Sessione 1874-75

*Progetto di Legge presentato nella tornata del 18 Giugno 1875
dal Ministro della Camera dei Deputati*

OGGETTO

*Opere idrauliche per preservare la Città di Roma
dalle inondazioni del Tevere*

Commissarii nominati dagli Uffici per l'esame de/ medesimo

Ufficio 1° Sen. *Cannizzaro*

» 2° » *Peretta*

» 3° » *Sineo*

» 4° » *Cabarrini*

» 5° » *Vitelleschi*

Relatore Sen. *Vitelleschi*

Adottato nella tornata del *28. Giugno* 1875

SENATO DEL REGNO (N. 77-A)

RELAZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE

composto dei Senatori

CANNIZZARO, BERETTA, SINEO, TABARRINI e VITELLESCHI relatore

sul progetto di legge d'iniziativa della CAMERA DEI DEPUTATI

comunicato al Senato nella tornata del 18 giugno 1875

**Opere idrauliche per preservare la Città di Roma
dalle inondazioni del Tevere**

SIGNORI SENATORI. — L'opera la più importante che possa farsi in Roma perchè racchiude in sé il maggior numero di elementi propri a servire di base ad un largo sviluppo della Capitale del Regno è incontestabilmente la sistemazione del Tevere.

Per essa quando sia condotta a buon fine deve preservarsi la città dalle inondazioni, migliorarsi la condizione delle sponde e dei terreni adiacenti. I quali due provvedimenti contribuiranno d'assai alla maggiore salubrità dell'aria. Per essa si getta eziandio un buon fondamento per i miglioramenti edilizi stabiliti nel piano regolatore della città, e finalmente può rendersi maggiormente accessibile alla navigazione e porre in più diretta comunicazione col mare il centro degli affari e della vita economica del Regno.

Questo complesso di circostanze non è sfuggito all'opinione pubblica, che per intuizione meglio che per un accurato esame si è fissata fin dal primo momento del compimento in Roma dei destini nazionali, sopra quest'opera come la prima che dovesse compiersi e come quella che riassume meglio le aspirazioni generali verso un buon ordinamento materiale del nuovo centro della vita italiana. Il governo ed il Municipio hanno fin da quel momento iniziato studii e fatte pratiche per condurla ad effetto. Il generale Garibaldi esplicando anche in questa occasione con verità ed efficacia, il sentimento della nazione lo ha espresso nella legge che è sottoposta alla nostra deliberazione.

Altrettanto è purtuttavia questa opera utile ed importante, altrettanto essa è ardua e complessa di difficili questioni tanto ardua che, portata in un altro Senato che siede in questa città 1860 anni or sono fu deciso *ut in sententiam Pisonis concederetur qui nil mutandum censuerat*. Ripresa a più di 1800 anni di distanza da Napoleone I, non approdò a miglior fine.

— i e questi

Th

— i + IP

I piena

T quanto

Le I tempi hanno cambiato, il progresso delle
conoscenze umane ha reso solubili i più ardui
problemi, e le colonie che erano una delle dif-
ficoltà descritte da Tacito, si sono cambiate in
una nazione che ha interessi e volere comune; /;
quindi il progetto della sistemazione del Tevere
se non è ancora facile, è certo meritevole della
più seria considerazione per parte dei contem-
poranei /,
e degno di essere intrapreso dalla na-
zione italiana.

Nel modo stesso che l'opinione si è mani-
festata unanimemente per la convenienza del-
l'opera in sè, essa si è già egualmente mani-
festata sopra la scelta e l'opportunità dei modi
di esecuzione. E sopra questo ultimo soggetto /,
deve intendersi per opinione il giudizio di tutti
gli uomini e i corpi scientifici competenti che
se ne sono occupati.

l, Tutti coloro che hanno studiato un progetto
della sistemazione del Tevere, meno quelli che
hanno opinato per la deviazione del suo corso,
si sono trovati d'accordo in un ordine di prov-
vedimenti che può dividersi, anzi che consiste
in tre parti. Il progetto della deviazione essendo
stato abbandonato dallo stesso general Gari-
baldi /,
e giustamente perchè avrebbe privato
Roma di una parte integrale delle sue tradi-
zioni, di una comoda via di approvvigionamento
e di trasporto e l'avrebbe minacciata di con-
dizioni igieniche sebbene passeggiere assai pe-
ricolose, rimane ora in discussione l'altr'ordine
di idee più sopra accennato, il quale è composto
come si disse, di tre ben distinti successivi
provvedimenti /;
cioè dello sgombero dell'alveo,
e di alcune correzioni e modificazioni del me-
desimo, delle opere edilizie nell'interno di Roma
e in ultimo di provvedimenti per regolare e
moderare eventualmente il corso dell'acque
nel loro bacino a monte della città.

Sulla convenienza dei due primi provvedimenti, sgombero e parziali correzioni e modificazioni dell'alveo e opere edilizie interne si sono trovati d'accordo, con lievi divergenze, tutti gli uomini competenti che hanno studiato questa questione, il Genio civile del Governo e l'Ufficio tecnico municipale. Sopra i modi da tenersi per l'ultima parte del progetto, ossia per governare fuori della città il regime delle acque, le opinioni si sono divise, opinioni tutte degne della più alta considerazione. Hanno opinato ~~altri~~ per un sistema di argini, ~~altri~~ per un canale scaricatoio, e questo ~~altri lo propongono~~ con deviazione di uno degli affluenti del Tevere, ~~altri~~ senza. Nè potrebbe essere altrimenti in questioni così dubbiose, come è il governare il regime di un così gran volume di acque, delle quali la portata piena stessa alla quale si vuol provvedere, è soggetto di così grandi discrepanze fra quei valenti ingegneri idraulici che hanno voluto darne la misura. ~~X~~ la loro apprezzazione differisce da 1716 metri cubi, come l'apprezza il Lombardini a 3200, come calcola il Possenti, competentissimi certo ambedue. Comprenderà quindi di leggieri il Senato come il suo Ufficio Centrale, unanime nell'accogliere il concetto che informa e lo scopo che si propone questa legge, plaude egualmente che si lasci per essa non determinata in tutte le sue parti la questione tecnica, e ne sia per essa riservato il giudizio al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

È ciò tanto più in quanto che pare al vostro Ufficio Centrale che due punti meritino di essere meglio chiariti con ulteriori provvisioni, perchè possano essi deliberarsi dal Senato senza esitazione. Il primo si è l'influenza che l'ultima parte di provvedimenti, quella cioè che concerne il regime delle acque al disopra della città, possa esercitare sopra le condizioni climatologiche di Roma, quando si adottasse il partito di un canale scaricatoio senza deviazione delle acque dell'Aniene, ovvero sopra il deflusso e la navigabilità del Tevere quando lo stesso canale dovesse essere alimentato dalle acque di questo affluente stesso. Il secondo punto riguarda la natura e la portata degli obblighi che possono per il fatto stesso di questa legge derivare per la Provincia e più particolarmente per il Comune di Roma, che, oltre la parte propria di onere, sostiene la più grossa parte di quello della Provincia.

XU L;

H alcuni

da altri

L+
/

7. H

li si propone da Valerio

L; X giacché

/

/

L anche

Due osservazioni avrebbe inoltre a fare il vostro Ufficio Centrale ~~del~~ disposto di questa legge ^L la prima riguarda il primo articolo per l'estensione illimitata del soggetto colpito dall'espropriazione per pubblica utilità; la seconda ^L il disposto dell'articolo 6° per la novità di questo precedente che tende ad obbligare indirettamente ^L ed in precedenza di una discussione, il Parlamento alla votazione di una nuova imposta. Ma considerando che gli studi di questo progetto di sistemazione devono ancora essere proseguiti e completati ^L e che uno o più progetti di legge dovranno determinare il modo di esecuzione della legge in discussione, confida l'Ufficio Centrale che potrà essere in quelle occasioni il caso di determinare e deliberare sopra le questioni tecniche ed amministrative accennate in questa relazione ^L e determinare altresì la misura del subbietto dell'articolo 1°. E così egualmente quando avvenisse che per deliberazioni ulteriori si limitassero i lavori della sistemazione del Tevere ^L almeno come cominciamento dell'opera ed a titolo di prudente esperimento ^L alle parti più unanimemente consentite di questo progetto; in questo caso la somma da impiegarsi a questo scopo sarebbe e assai diminuita e meno soggetta alle eventualità impreviste inerenti di grandi lavori idraulici. In tal caso anche l'articolo 6° potrebbe perdere il carattere di necessità che lo ha fatto introdurre, ed i lavori del Tevere potrebbero essere alimentati nello stesso modo e allo stesso titolo che quelli del Po o di alcun altro gran fiume, provvedendosi con risorse ordinarie.

Considerando quindi che queste considerazioni troveranno il loro luogo negli studi e nei progetti di legge che dovranno determinare il modo di esecuzione di questo progetto di legge ^L e che la votazione di questo stabilisce intanto le basi di un'opera di un così alto interesse ^L come la sistemazione di uno dei più importanti fiumi ^L che traversa la Capitale del Regno, il nostro Ufficio Centrale ve ne propone l'accettazione.

Addì 24 giugno 1875.

VITELLESCHI, Relatore.

X ful

/,

/,

/,

/,

/,

7 +

rep
C. Reparat

Camera dei Deputati

UFFIZIO DELLA PRESIDENZA

N° 642.

Risposta a lettera del
N°

OGGETTO

Trasmissione del Progetto
di legge d'iniziativa del Dep. Caribaldi:
"Opere idrauliche per preservare
la Città di Roma dalle inondazioni
del Tevere.",
Documenti annessi

Roma, addì 17 Giugno 1875

N° 22.

SENATO DEL REGNO

Protocollo Generale N° 109.

Risposta il 19/6 1875. N° 121. P.

Nella tornata di ieri (16)
la Camera ha discusso ed approvato
il progetto di legge d'iniziativa
Parlamentare intitolato:

"Opere idrauliche per
preservare la Città di Roma
dalle inondazioni del Tevere.

Il sottoscritto ha l'onore
di trasmetterlo a S. E. il Vice
Presidente del Senato del Regno,
onde si compiacca porlo
all'esame di cotesto Illustre
Consesso.

Il Presidente della Camera

G. Biancheri

A S. E.
Vice Presidente del

Senato del Regno.

ROMA

N.º 47. Progetto di legge

Iniziativa della Camera dei Deputati e dalla
medesima approvato il 16. Giugno 1875.
(V. Stampato N.º 138.)

Comunicato al Senato nella tornata del
18. dello stesso mese.

Opere idrauliche per preservare la città di
Roma dalle inondazioni del Tevere.

I DEPUTATI

1874-75.

PROGETTO DI LEGGE

approvato nella seduta del 16. Giugno 1875

OGGETTO

Opere idrauliche per preservare
la Città di Roma dalle
inondazioni del Tevere.

Art. 1.º

Tutte le opere necessarie a preservare
la Città di Roma dalle massime inondazioni
del Tevere sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.º

È stanziata nel bilancio del Ministero dei
lavori pubblici la somma di lire 50 mila per com-
pletare gli studi tecnici necessari a conseguire lo
scopo, di cui all'articolo 1.º, tenuto conto che la
spesa complessiva per le opere predette non possa
ostrepassare in nessun caso la somma di 60 milioni.
I relativi progetti d'arte dovranno ottenere l'approva-
zione del Governo, previo il parere del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici.

Art. 3.º

Dovranno contribuire alla spesa i proprie-
tari dei beni difesi dalle predette opere dalle inondazioni,
come pure i proprietari dei beni confinanti o contigui
alle opere stesse che vengano a conseguire un
maggiore valore per la loro esecuzione.

Una legge speciale determinerà l'entità e il riparto del Contributo, il modo e il tempo entro il quale i contribuenti dovranno effettuare il pagamento.

Art. 4.

La spesa contemplata nell'articolo 1 sarà sostenuta per metà dallo Stato e per rimanente sotto deduzione del contributo di cui all'articolo precedente, che sarà riscosso dal comune e dalla provincia a diminuzione del loro onere, sarà sopportata per tre quarti dal comune e per un quarto dalla provincia di Roma, e dovrà essere stanziata nei rispettivi bilanci a misura dell'avanzamento dei lavori.

La spesa dello Stato in nessun caso potrà eccedere la somma capitale di 30 milioni da fornirsi sotto forma di annualità corrispondenti al servizio degli interessi e della quota di ammortamento della somma capitale medesima.

Art. 5.

Le opere saranno eseguite per cura dell'amministrazione dello Stato, giusta le norme prescritte dalla leggi generali vigenti.

Art. 6.

L'annualità di che all'Articolo 4, non verrà iscritta nel bilancio dello Stato se prima non sia determinata per legge la nuova entrata colla quale provvederò.

Art. 7.

Una Commissione di vigilanza, della quale saranno parte tre membri nominati dal Governo due dal municipio ed uno dalla provincia, veglierà all'andamento dei lavori.

Un regolamento da approvarsi con decreto reale, determinerà le attribuzioni della commissione predetta, e provvederà in ogni parte alla esecuzione della presente legge.

Il Presidente

G. Biancheri

50

SENATO DEL REGNO

Sessione Parlamentare del 18⁴⁴/₄₅

Processo Verbale

MEMBRI dell'Ufficio o Commissione intervenuiti	Addì 23 Giugno 18 ⁴⁵
S. Canigiani Sines Beretta V. Telleschi	L'Ufficio Centrale per la legge sulle opere idrauliche per preservare la Città di Roma dalle inondazioni del Tevere riunitosi alle ore 1. pm. di quest'oggi nelle persone dei controdescritti signori Senatori
	procedette ⁽¹⁾ alla discussione del progetto riservarsi ad compilare la relazione domani di comune accordo; fissò la seduta per domani all'una p.m.
	IL PRESIDENTE S. Canigiani
	Il Segretario V. Telleschi

(1) Deliberazione presa.

Sessione Parlamentare del 18~~74~~ = 75

MEMBRI dell'Ufficio o Commissione intervenuuti	Addì 24. Giugno 1875 L'Ufficio Centrale per la legge sulle opere idrauliche per preservare la città di Roma dalle inondazioni / R. P. / riunitosi alle ore 1. pom. di quest'oggi nelle persone dei controdescritti signori Senatori procedette⁽¹⁾ alla nomina del relatore nella persona del Sr. Villanti
	IL PRESIDENTE Il Segretario

(1) Deliberazione presa.

(1) Deliberazione presa.

SENATO DEL REGNO (N. 77)

PROGETTO DI LEGGE

d'iniziativa della Camera dei Deputati e dalla medesima approvato il 16 giugno 1875 (V. Stampati N. 138)

comunicato al Senato nella tornata del 18 stesso mese

**Opere idrauliche per preservare la Città di Roma
dalle inondazioni del Tevere**

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1.

Tutte le opere necessarie a preservare la città di Roma dalle massime inondazioni del Tevere sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.

È stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici la somma di lire 50 mila per completare gli studi tecnici necessari a conseguire lo scopo, di cui all'articolo 1, tenuto conto che la spesa complessiva per le opere predette non possa oltrepassare in nessun caso la somma di 60 milioni. I relativi progetti di arte dovranno ottenere l'approvazione del Governo, previo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 3.

Dovranno contribuire alla spesa i proprietari dei beni difesi colle predette opere dalle inondazioni, come pure i proprietari dei beni con-

finanti o contigui alle opere stesse che vengano a conseguire un maggior valore per la loro esecuzione.

Una legge speciale determinerà l'entità e il riparto del contributo, il modo e il tempo entro il quale i contribuenti dovranno effettuarne il pagamento.

Art. 4.

La spesa contemplata nell'articolo 2 sarà sostenuta per metà dallo Stato, e pel rimanente sotto deduzione del contributo di cui all'articolo precedente, che sarà riscosso dal comune e dalla provincia a diminuzione del loro onere, sarà sopportata per tre quarti dal comune e per un quarto dalla provincia di Roma, e dovrà essere stanziata nei rispettivi bilanci a misura dell'avanzamento dei lavori.

La spesa dello Stato in nessun caso potrà eccedere la somma capitale di 30 milioni, da fornirsi sotto forma di annualità corrispondenti al servizio degli interessi e della quota di ammortamento della somma capitale medesima.

Art. 5.

Le opere saranno eseguite per cura dell'amministrazione dello Stato, giusta le norme prescritte dalle leggi generali vigenti.

Art. 6.

L'annualità, di che all'articolo 4, non verrà iscritta nel bilancio dello Stato, se prima non sia determinata per legge la nuova entrata colla quale provvedervi.

Art. 7.

Una Commissione di vigilanza, della quale faranno parte tre membri nominati dal Governo, due dal municipio ed uno dalla provincia, veglierà all'andamento dei lavori.

Un regolamento, da approvarsi con decreto reale, determinerà le attribuzioni della Commissione predetta, e provvederà in ogni parte alla esecuzione della presente legge.

Il Presidente della Camera

G. BIANCHERI.

*Approvato nella seduta
del 28 Giugno 1875*

Sen. Votanti 94

" Favorevoli 48

" Contrary 24.

crimian